

**COMUNE DI CALASCIBETTA**  
**PROVINCIA DI ENNA**

**REGOLAMENTO ICI**

**Approvato con delibera di C.C. n.8 del 31/03/1999 e modificato con delibera di C.C. n.67/99 e n.36/2001**

## **CAPO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto.**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446, dette norme antielusive, esemplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1997 n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO 2° - NORME ANTIELUSIVE**

### **Art. 2**

#### **Aree fabbricabili: deroghe.**

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

### **Art. 3**

#### **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.**

1. L'esenzione prevista dall'Art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

## **CAPO 3° - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE**

### **Art. 4**

#### **Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio e il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'U.T.C. dovrà rilasciare apposita certificazione.

3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

#### Art.5

Esenzione per gli immobili non destinati a compiti istituzionali.

1.L'esenzione prevista dall'art.7 del Decreto legislativo n°504 del 30 Dicembre 1992 è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dei consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

#### Art.6

Versamenti effettuati da un contitolare.

1.I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

#### Art.7

Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

1.Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2.Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3.Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliare distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n°504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

#### Art.8

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.

1.Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.

2.Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

## CAPO 4° - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

### Art.9

Liquidazione dell'imposta.

1. Per le annualità d'imposta 1998 e successive viene soppresso l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazioni consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo n°504 del 30 Dicembre 1992, nonché nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.
2. A decorrere dall'anno d'imposta di cui al comma 1 viene meno l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previste dall'art.10 del citato decreto legislativo.
- 3.<sup>1</sup>

### Art.10

Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva.

1. *I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio o le modificazioni si sono verificate.*<sup>2</sup>

### Art.11

Sanzione per omessa comunicazione.

1. Per l'omessa comunicazione prevista dall'art.10 si applica la sanzione di € 200.000 per ogni singola unità immobiliare interessata.

### Art.12

Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.

1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

### Art.13

Azioni di controllo.

1. L'attività di accertamento viene effettuato secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'ufficio Tributi.

### Art.14

Incentivi per l'attività di accertamento.

1. Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale pari al 5% delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'I.C.I., viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività, secondo la normativa del C.C.N.L. Enti Locali Vigente.
2. Inoltre, in aggiunta, un'altra percentuale pari all'1% delle somme effettivamente riscosse viene destinata all'acquisto di attrezzature idonee al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi.

---

<sup>1</sup> Comma abrogato con delibera di C.C. n.36 del 28/11/2001.

<sup>2</sup> Articolo così riformulato con delibera di C.C. n. 36/28/11/2001

3.La partecipazione al recupero e la suddivisione del fondo sarà oggetto di contrattazione decentrata.

#### Art.15

##### Accertamento con adesione

1.L'accertamento dell'I.C.I. può essere definito con adesione del contribuente, secondo, i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997 n.216, come recepito dall'apposito regolamento Comunale.

### **CAPO 5° - RISCOSSIONE**

#### Art.16

Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.

1.I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:

- a) Su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- b) Direttamente presso la Tesoreria del Comune;
- c) Tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali.

*2.I versamenti in autotassazione relativi all'imposta comunale sugli immobili, dovuti annualmente dai contribuenti saranno effettuati così come di seguito specificati:*

- a)su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;*
- b)presso la tesoreria comunale.<sup>3</sup>*

#### Art.17

Differimento o rateizzazione dei versamenti.

1.Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differite per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) Gravi calamità naturali; b) Particolari situazione di disagio economico individuate nella medesima deliberazione.

### **CAPO 6° - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

#### Art.18<sup>4</sup>

### **CAPO 7° - DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art.19

Entrata in vigore del regolamento

1.Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.

---

<sup>3</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n.67/99 in applicazione della Circolare n.96/E del 29/04/99 emanata dal Ministero delle Finanze.

<sup>4</sup> Articolo abrogato con delibera di C.C. n. 36 del 28/11/2001.